



TRIBUNALE DI BARI

1[^] SEZIONE CIVILE

n. 11352/2014 R.G.A.C.

DECRETO

Il Giudice designato,

pronunziando fuori udienza a scioglimento della riserva del 25.01.2016;

letto il ricorso presentato il 10.07.2014 da De Fronzo Alessandro, che ha richiesto ai sensi degli artt. 35-ter legge n. 354/75 (introdotto dal D.L. n. 92/2014) e 737 c.p.c., la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere in suo favore la somma di € 10.568,00 a titolo di risarcimento del pregiudizio da lui subito per essere stato ristretto in regime di detenzione presso la Casa Circondariale “Rebibbia N.C.” di Roma dal 04.06.2010 al 15.01.2014 in condizioni tali da determinare la violazione dell’art. 3 C.E.D.U., come più volte interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, od altra somma, maggior o minore da liquidare in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali;

letta la memoria di costituzione depositata il 6.12.2014 dall’amministrazione resistente, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per la carenza dei presupposti richiesti dalla normativa sopra richiamata, diffusamente argomentando in tal senso;

ritenuta la propria competenza territoriale stante la residenza del ricorrente;

rilevato che con il decreto interlocutorio del 16.04.2015, questo giudicante ha ordinato al Ministero della Giustizia di esibire e produrre agli atti una piantina ufficiale ed in scala, delle celle multiple presso il Reparto G12 A.S. della Casa Circondariale di Rebibbia in cui è stato ristretto De Fronzo Alessandro, nonché documentazione fotografica ritraente in modo chiaro le celle;

rilevato altresì che con ordinanza del 2.11.2015 è stato concesso alle parti un termine per il deposito di note autorizzate al fine di dedurre in relazione anche alla documentazione prodotta in copia dall’Amministrazione resistente, di cui il ricorrente aveva richiesto lo stralcio;



rilevato che sebbene la documentazione prodotta in atti dall'Amministrazione resistente sia stata contestata dal ricorrente poiché prodotta in copia e non in originale, detta eccezione può essere superata poiché effettuata in modo generico e non chiaro, circostanziato ed esplicito quale disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 9526/2010) e tali documenti possono dunque essere esaminati in quanto rilevanti ai fini di tale decisione; ritenuto dunque non necessario disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 738 comma 3 c.p.c., anche perché l'Amministrazione ha prodotto in atti una dettagliata attestazione della struttura carceraria ed, in ordine ai restanti profili, come in più occasioni chiarito dalla stessa Corte EDU e confermato dalla prevalente giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (si vedano Trib. Genova, provvedimento del 5.06.2015 nel giudizio n. 16680/2014 R.G., e Trib. Bari, decreto del 25.11.2015 nel giudizio n. 19205/2014 R.G.), pur incombando in capo a chi agisce l'onere di una ben precisa e completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che intende porre a fondamento della pretesa risarcitoria, la procedura prevista dalla Convenzione non si presta sempre ad un'applicazione rigorosa del principio *affirmanti incumbit probatio* in quanto, inevitabilmente, il Governo convenuto è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente (Khoudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 113, CEDU 2005-X (estratti); e Benediktov c. Russia, n. 106/02, § 34, 10 maggio 2007; Brândușe c. Romania, n. 6586/03, § 48, 7 aprile 2009; Ananyev e altri c. Russia, sopra citata, § 123); premesso inoltre che la Corte CEDU (nei noti casi Sulejmanovic, Torreggiani) ha poi elencato i vari principi da tenere presenti per constatare la violazione dell'art. 3 suddetto, ossia la restrizione in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati per ristretto (la mancanza di uno spazio adeguato può infatti essere di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3, tanto che il Comitato per la Prevenzione della Tortura ha stabilito in 4 metri quadrati lo spazio per ciascun detenuto). Se poi la condizione di sovraffollamento non sia così grave da sollevare una condizione di conflitto con l'art. 3 CEDU, occorrerà valutare altri aspetti delle condizioni detentive, quelli più pertinenti alla vita carceraria, ossia la possibilità di fruire dei servizi igienici conformemente al rispetto della riservatezza, la disponibilità della areazione, l'accesso alla luce ed all'aria naturali, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle regole igieniche di base (in alcuni casi la Corte Europea ha infine escluso la violazione dell'art. 3 in alcune ipotesi quali un malfunzionamento occasionale delle installazioni sanitarie, G/Italia, o



la mancanza di acqua calda nelle celle o il mancato approvvigionamento dei prodotti per l'igiene personale);

atteso che nel calcolo dello spazio disponibile vanno escluse la superficie dell'annesso bagno, nonché la superficie coperta da armadi, stipetti (anche se pensili, poiché la loro collocazione ad altezza utile implica la non fruibilità, o comunque la fruibilità assai ridotta dello spazio sottostante, solo teoricamente calpestabile) e letti, non anche da tavoli, sedie e sgabelli (in quanto non fissi e comunque utilizzabili per lo svolgimento delle attività diurne della vita quotidiana);

tenuto conto altresì delle ore giornaliere che il detenuto ha fruito fuori dalla stanza nonché delle attività svolte presso la Casa circondariale "Rebibbia N.C." di Roma come indicate nel ricorso dall'istante e non contestate dall'Amministrazione resistente la quale non ha provveduto a depositare alcuna documentazione su tale punto, nonché dei rapporti di intervento prodotti dall'Amministrazione circa la presenza di ratti nella casa circondariale (all. n.4,5,6 e 7 fascicolo resistente), sebbene non si deduca in quali aree precisamente vi sia stato il ritrovamento;

atteso quindi che, in base a quanto può desumersi dalla già citata relazione della Casa circondariale di "Rebibbia N.C." di Roma, dai relativi prospetti allegati e dalla ulteriore documentazione trasmessa, il De Fronzo è stato ristretto:

- per 41 giorni nella stanza n. 13 Reparto G. 12 2A- Alta Sicurezza, la cui superficie al netto del bagno e degli arredi indicati in documentazione è di mq 5,86, dividendola con altri quattro detenuti, e dunque con uno spazio pro capite di 1,17 mq, e tale circostanza integra i presupposti di detenzione in condizioni inumane;
- per 53 giorni nella stanza n. 5 Reparto G. 12 2C- Alta Sicurezza, la cui superficie al netto del bagno e degli arredi indicati in documentazione è di mq 5,86, dividendola con altri quattro detenuti, e dunque con uno spazio pro capite di 1,17 mq, e tale circostanza integra i presupposti di detenzione in condizioni inumane;
- per 60 giorni nella stanza n. 11 Reparto G. 12 2A- Alta Sicurezza, la cui superficie al netto del bagno e degli arredi indicati in documentazione è di mq 5,86, dividendola con altri quattro detenuti, e dunque con uno spazio pro capite di 1,17 mq, e tale circostanza integra i presupposti di detenzione in condizioni inumane;



- per 1.107 giorni nella stanza n. 6 Reparto G. 12 2C- Alta Sicurezza, la cui superficie al netto del bagno e degli arredi indicati in documentazione è di mq 5,86, dividendola con altri quattro detenuti, e dunque con uno spazio pro capite di 1,17 mq, e tale circostanza integra i presupposti di detenzione in condizioni inumane;
- infine si ritiene non considerare ai fini del computo la detenzione presso le stanze n. 9 Reparto G.12 2A, n.3 Reparto G.12 2C e n. 23 Reparto G.12 2B in quanto la brevità dei relativi periodi trascorsi in tali stanze non consentono di considerare effettivamente lesa il diritto a ricevere un equo trattamento penitenziario;

ritenuto dunque conclusivamente che al ricorrente dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento indicato dalla norma invocata (€ 8,00 giornalieri) per complessivi 1.261 giorni, con la conseguente condanna del Ministero a corrispondere in suo favore la somma di € 10.088,00 oltre accessori;

inoltre, dal calcolo va esclusa la liquidazione del danno non patrimoniale in quanto il ricorrente non ha neanche genericamente indicato in ricorso in cosa sia consistito il danno di cui ha chiesto la liquidazione;

regolamentando le spese processuali secondo soccombenza a norma degli artt. 91 e ss. c.p.c. (applicabili in quanto, pur trattandosi di un rito camerale, è connotato da un significativo conflitto di pretese tra i soggetti coinvolti tale da renderlo di natura contenziosa, vedasi sul punto Trib. Modena, 13.3.2008, nonché Cass. civ. n. 11320/2007) e nella misura liquidata come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 Tabella 7, ed in relazione allo scaglione di riferimento in base al *decisum*;

P.Q.M.

Visti gli artt. 737 c.p.c. e 35-ter legge n. 354/75, così provvede:

1. dichiara illegittime le condizioni detentive alle quali il ricorrente è stato sottoposto nel periodo di detenzione in cui è stato assegnato presso la Casa Circondariale “Rebibbia N.C.” di Bari per complessivi 1.261 giorni e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a De Fronzo Alessandro a titolo di risarcimento la complessiva somma di € 10.088,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal momento della detenzione all’effettivo soddisfo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;



3. condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare al ricorrente De Fronzo Alessandro le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso spese forfettarie (15% dei compensi), IVA e C.N.P.A. come per legge;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti.

Così deciso in Bari, li 11 febbraio 2016.

IL GIUDICE UNICO
(dott. Giuseppe Marseglia)

